

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Proposta di Accordo di ristrutturazione del debito per la composizione della crisi da
sovraindebitamento ex art. 9 comma 2 e art. 7 comma1 della legge 3/2012, integrato
giusta ordinanza GD del 10.04.20

PROCEDURA N. 1/20 RG VG – (1140/2017 RG VG)

GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Song Damiani

RICORRENTI

Sigg.ri Concetta Arena e Luciano Raffaele Scarfone

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

In ottemperanza alla richiesta di integrazione notificata il 14.04.20, si specifica quanto segue.

Il Sig. Scarfone, non è soggetto fallibile, avendo cessato la propria partita iva in data 12.11.13, come risulta dall'allegato n. 6 alla proposta di accordo e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 della L.F. *"Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo"*

Il suddetto, dal 13.09.2006 riveste la qualità di amministratore unico della srl "Scarfone e Figlie srl", della quale è socio, detenendo il 70% delle quote societarie per un importo pari ad €. 35.000, come da allegata visura storica e svolge detta attività senza compenso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2462 cc, il socio di srl non può fallire, per cui alla richiesta dell'Ill.mo Tribunale non può che fornirsi risposta negativa.

In ordine alla donazione dei cespiti effettuata dalla ricorrente Arena in data 31.07.17, come da atto notarile e visure allegate, si specifica che detti immobili, sono stati donati alla figlia avv. Grazia Scarfone in adempimento di una obbligazione naturale nascente ex art. 2034 cc, dalla gratitudine per l'attività incessante dalla stessa profusa in difesa della famiglia di origine, ed esplicitata attraverso la proposizione di numerose

cause civili dinanzi al Tribunale di Catanzaro contro alcune banche e, segnatamente, nei procedimenti nn:

- RG 5304/2015 Scarfone +Arena / [REDACTED] opposizione a precetto mutuo
- RG 4448/2015 Scarfone +Arena / [REDACTED] opposizione a precetto mutuo
- RG 4155/2014 Scarfone +Arena / [REDACTED] opposizione a precetto mutuo
- RGE 181/2014 Scarfone +Arena / [REDACTED] opposizione a pignoramento mutuo
- RGE 176/2015 Scarfone +Arena / [REDACTED] opposizione a pignoramento mutuo
- RGE 174/2015 Scarfone +Arena / [REDACTED] opposizione a pignoramento mutuo
- RG 5890/2014 Scarfone +Arena / [REDACTED] opposizione a decreto ingiuntivo
- RG 282/2015 Scarfone +Arena / [REDACTED] opposizione a decreto ingiuntivo

Cui si sono aggiunti, dopo la donazione, anche i seguenti:

- RGVG 1140/2017 Scarfone + Arena / [REDACTED] +altri
- RG 1891/2019 Scarfone +Arena / [REDACTED] a rigetto ordinanza
- RG 288/2019 Scarfone +Arena / [REDACTED] reclamo rigetto ordinanza

Ed invero, non avendo modo di poter retribuire la figlia a causa delle proprie precarie condizioni economiche, ha ritenuto di consentire alla stessa di poter avere un seppure insufficiente ristoro per la faticosa attività svolta e da svolgere in favore della madre e del padre, che l'ha portata ad occuparsi quasi totalmente delle vicende familiari, addirittura impedendole quasi di assumere altri incarichi esterni al suo nucleo, ha ritenuto equo disporre in tal senso, onde non sottrarsi ai propri obblighi morali ed economici.

Ed invero, le ha donato la sola nuda proprietà di un immobile riservandosi il diritto di abitazione, mentre per l'altro, si tratta del 50% dell'appartamento ove l'avv. Scarfone esercita la propria attività lavorativa.

Circa le motivazioni per la proposizione di un unico ricorso per omologazione dell'accordo e, per converso, quelle per la mancata proposizione di un piano del consumatore per la Arena, si evidenzia quanto segue.

I due ricorrenti, sebbene coniugati in regime di separazione dei beni, hanno contratto numerose obbligazioni in via solidale (a titolo esemplificativo: cartelle afferenti crediti vantati in surroga dal [REDACTED] per finanziamenti ante 2015, che vengono richiesti ad entrambi i ricorrenti, poiché tenuti in solido al pagamento e sono stati imputati alla sola Arena Concetta, nonché credito [REDACTED] per l'attività professionale espletata nelle cause promosse congiuntamente dai coniugi, credito concesso da [REDACTED] al ricorrente, per cui ha prestato fideiussione la coniuge, o dal [REDACTED]



di Napoli, in cui i ricorrenti sono entrambi fideiussori della srl [REDACTED] e da ultimo, finanziamento contratto dal ricorrente con [REDACTED] in cui risulta fideiussore la coniuge).

Tale situazione, ha indotto la difesa, per economia processuale, stante l'inscindibilità di alcune posizioni, a redigere un unico ricorso per entrambi i coniugi, per evidenti ragioni di economia processuale, poiché le posizioni separate avrebbero indotto il Giudice a procedere su diversi binari, con diversi OCC e vi sarebbe stata la necessità di riunire i ricorsi per consentire una organica redazione di un accordo.

Tanto più, alla luce del fatto che trattasi di obbligazioni solidali contrattuali dei coniugi (seppure coniugati in regime di separazione dei beni), insuscettibili di ripartizione interna con quote differenti.

Inoltre, non va sottaciuto che, all'epoca della proposizione del ricorso, la giurisprudenza maggioritaria, impediva l'accesso ad una procedura diversa dall'accordo per chi, come la ricorrente, avesse prestato fideiussione per un imprenditore, ovvero per una società (così come la Sig.ra Arena) per debiti contratti nell'esercizio di una attività imprenditoriale.

Del resto, preme evidenziare alla scrivente difesa che, solo ultimamente, la Cassazione ha cambiato indirizzo con la sentenza n. 742/20, ritenendo consumatore anche chi rilascia una fideiussione per finalità estranee alla propria attività e per garantire debiti di un terzo, imprenditore.

Da ultimo, la donazione effettuata dalla Sig.ra Arena a soddisfacimento di una obbligazione naturale, avrebbe potuto paventare profili di inammissibilità di un piano del consumatore, ragion per cui, i vari profili menzionati, in uno con l'evidente venir meno di alcune posizioni creditorie, la cui titolarità non è stata dimostrata (disattendendo un ordine del Tribunale), ha indotto i ricorrenti e l'OCC a ritenere praticabile la via dell'accordo, che più di ogni altra poteva essere satisfattiva per i creditori e poteva consentire ai coniugi di raggiungere un effetto esdebitatorio omogeneo, tramite la rapida soddisfazione dei creditori attraverso le sostanze interne ed esterne indicate nell'accordo stesso, poiché l'età avanzata dei ricorrenti sconsigliava una lunga rateizzazione.

Il fatto che la norma preveda in ogni caso la possibilità di scegliere fra le opzioni volute dal legislatore, ha consentito ad entrambi i ricorrenti di accedere simultaneamente ad una procedura che dopo un periodo di stallo dovuto a fattori ben noti, è stata seguita e



cirscritta dall'OCC in maniera da garantire il più possibile i diritti creditori, sempre con riferimento ad un loro soddisfacimento sostenibile.

Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti si impegnano ad onorare il prospetto evidenziato nell'accordo nei tempi e con le modalità indicati e non vengono indicate limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari e

INSISTONO

Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ammetterli alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27-1-2013, n. 3 e successive modifiche apportate dal D.L. 179/2012 e, conseguentemente, Voglia:

- emanare il decreto di fissazione dell'udienza avanti a sé, notiziando i creditori nel termine di 30 gg precedenti l'udienza fissata;

- disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- **Nominare un liquidatore ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 3/12 e ss mod., al fine di poter autorizzare lo svincolo delle somme depositate nella procedura esecutiva immobiliare n. 174/15 RE Trib, CZ.**

Si allegano i seguenti documenti:

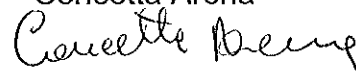
- 1) Visura storica della srl "Scarfone e Figlie";
- 2) Visura registri immobiliari ed atto notarile donazione in favore [REDACTED]

[REDACTED]
Catanzaro, 29.04.20

Con osservanza

I debitori

Concetta Arena



Raffaele Luciano Scarfone



Avv. Concetta Nunnari

Nunnari
Concetta

Firmato digitalmente
da Nunnari Concetta
Data: 2020.05.04
17:55:36 +02'00'

Avv. Grazia Scarfone

Scarfone Grazia

Firmato digitalmente da Scarfone
Grazia
Data: 2020.05.04 17:20:25 +02'00'

Organismo di Composizione della Crisi

Avv. Roberta Capri

